




a cura di
Tommaso Siracusanò Silvia Bradaschia

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON GLI EXTRACOMUNITARI: PECULIARITÀ E PROCEDURE

 **Fondazione Studi**
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Sommario


Fonte	4
Equiparazione dei cittadini stranieri	4
Cittadini comunitari ed extracomunitari	5
Procedure telematiche	5
Riconoscimento dei diritti e osservanza dei doveri	6
Lavoratori al primo ingresso	8
Lavoratori già presenti in Italia	8
Avvio di lavoratori già presenti in Italia	10
Perdita del posto di lavoro	13
Modello Q contratto di soggiorno	17
Regole particolari disposizioni nel corso del rapporto	20
Sanzioni per i datori di lavoro	30
Regioni e province con disciplina particolare prive di Sportello Unico	36
Procedura speciale per avviamento al lavoro stagionale	38
Permesso di soggiorno	44
Ingressi particolari fuori quota ai sensi dell'art.27 del TU	50

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON GLI EXTRACOMUNITARI: PECULIARITÀ E PROCEDURE

a cura di

Tommaso Siracusano


Silvia Bradaschia



Fonte


Il **decreto legislativo n.286/98**, denominato testo unico sull'immigrazione, riordina e raccoglie le disposizioni in materia d'ingresso e soggiorno degli extracomunitari, disciplinando l'immigrazione dalle limitazioni del flusso, ai controlli alle vie d'accesso al paese, dalle sanzioni per chi favorisce la clandestinità, alle norme sulla condizione dello straniero in Italia. La legge n.189/02 (Bossi-Fini) interviene sulla delicata materia dell'afflusso di cittadini extracomunitari in Italia, modificando la normativa in materia di immigrazione ed asilo. In attuazione al disposto dell'art.10, comma 2 della Costituzione, il testo unico è applicabile ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

[Normativa sulla materia.](#)



**Equiparazione dei
Cittadini stranieri**

La Corte di Cassazione ha definito il contrasto interpretativo sorto sulle norme che disciplinano l'avviamento al lavoro, ribadendo la **validità dell'equiparazione dei cittadini stranieri presenti in Italia ai lavoratori italiani stabilita dal T.U.** Gli stranieri possono accedere alla fruizione di tutte le opportunità occupazionali previste dall'ordinamento nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla disciplina generale.




Cittadini comunitari ed extracomunitari

Non rientrano nelle previsioni analizzate in questo testo le assunzioni di cittadini comunitari in quanto per tali soggetti valgono le medesime regole stabilite per i cittadini italiani.

Fanno parte dell'Unione Europea con l'Italia i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Per [Bulgaria e Romania vige un particolare regime transitorio](#) fino al 31.12.09.




Procedure telematiche per primo ingresso

La domanda di nulla osta d'ingresso di cittadini extrae residenti all'estero, va presentata con procedura telematica.

Il soggetto, italiano o extracomunitario, che intende assumere un lavoratore residente all'estero, deve essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata, fornire un alloggio idoneo e pagare le eventuali spese in caso di rientro coatto dello straniero al suo Paese. Tali disponibilità e condizioni sono da dichiarare in via informatica sulla domanda, ma andranno riconfermate in sede di firma del contratto di soggiorno.

I Consulenti del lavoro dispongono di un canale privilegiato per l'invio illimitato di domande in virtù del [Protocollo siglato dal Consiglio Nazionale con il Ministero dell'Interno il 3 dicembre 2007](#).



Riconoscimento dei Diritti e osservanza dei doveri

L'art. 2 del T.U. riconosce allo straniero parità di trattamento con i cittadini italiani sia per quanto riguarda la vita pubblica che per i rapporti con la pubblica amministrazione ed il godimento dei diritti civili, coordinando in tal modo l'art. 5 del D.P.R. n. 403/98 e l'art. 1 della legge n. 943/86.

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Viene quindi riconosciuto il regolare godimento dei diritti in materia civile identici a quelli attribuiti al cittadino italiano, la garanzia di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti lavorativi rispetto agli italiani e il diritto alla partecipazione alla vita elettorale per i possessori di carta di soggiorno (dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni).

Inoltre possono vantare diritti di assistenza ai valichi di frontiera, all'atto dell'espulsione e nei centri di accoglienza. La stessa *ratio* della parità, che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo disuguale situazioni diseguali, giustifica il rigore sotteso alla disciplina su respingimento, espulsioni, repressione dell'immigrazione clandestina.

Allo straniero ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la parità di trattamento con i cittadini italiani, parità sul piano delle regole civili, del lavoro e della tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dell'accesso ai pubblici servizi, con possibile partecipazione alla vita pubblica locale. Deve essere garantito anche agli immigrati clandestini il diritto fondamentale della persona umana, così non saranno ammesse ingiuste detenzioni o pene contrarie al senso di umanità.

Gli accordi internazionali possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Lavoratori al primo ingresso

Alla data odierna non sono previsti nuovi flussi d'ingresso per lavoratori residenti all'estero. I 150mila ingressi del decreto flussi 2008 verranno assegnati in base alle domande di assunzione presentate entro il 31 maggio 2008.

I datori di lavoro domestici italiani o comunitari dovranno solo aspettare che la loro domanda venga ripescata. Lo stesso vale per imprese (anche individuali) che hanno sede in Italia.

I datori di lavoro domestico extracomunitari, è stato introdotto un filtro. Verranno ripescate solo le domande di coloro che:

- # possiedono o hanno chiesto entro il 10 dicembre 2008: la carta di soggiorno (cartacea o elettronica), il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno rilasciata a cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari;
- # hanno confermato tra il 15 dicembre 2008 e il 3 gennaio 2009 di essere ancora interessati all'assunzione.

Lavoratori già presenti in Italia

Valutazione del permesso di soggiorno posseduto dal soggetto e verifica della possibilità di svolgere lavoro subordinato:

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di:

lavoro subordinato non stagionale

consente lo svolgimento del lavoro subordinato fino alla scadenza. Segue la possibilità di rinnovo.

lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore e per motivi umanitari

consente l'esercizio del lavoro subordinato con le previsioni e i limiti stabiliti.



Il prossimo decreto flussi sarà emanato presumibilmente alla fine dell'anno 2009

Dopo l'invio on line delle domande di autorizzazione per cittadini non comunitari residenti all'estero, l'elaborazione della graduatoria, la ricerca di personale italiano disponibile a soddisfare la richiesta del datore, l'indagine dello Sportello Unico e della DPL, la verifica delle questure, il rilascio del nulla osta e del visto, la convocazione delle parti per la firma del contratto, costituiscono una predefinita serie di attività e passaggi obbligatori che permettono al lavoratore extrae di entrare al lavoro in Italia.

[Leggi le particolarità](#)

Stesso vale per **l'integrazione del minore** nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32 del TU (minori stranieri non accompagnati ammessi a progetti d'integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati con rappresentanza nazionale) e per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole.

motivi di turismo

non consente lo svolgimento di attività lavorativa

per studio

consente l'esercizio di lavoro subordinato a part-time per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, ma sempre per un massimo di 1.040 ore annue.

Al soggetto presente in Italia per motivi di **turismo non è consentito lo svolgimento di alcuna attività lavorativa**

(tutti i cittadini non appartenenti all'Ue, possono entrare in Italia per visite, affari, turismo e studio, presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto. La legge n.68/07 ha, infatti, abolito i pds di breve durata (fino a 90 giorni) ed ha previsto come formalità sostitutiva l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza ai fini della regolarità del soggiorno).

Avvio di lavoratori già presenti in Italia

Possibile avviare un lavoratore in attesa del permesso di soggiorno



La direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007 permette di avviare il lavoratore extracomunitario presente in Italia che si trova in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Questa nuova direttiva integra quella del 5 agosto 2006 con la quale si autorizzava l'avviamento del lavoratore in attesa del rinnovo del permesso.

A determinate condizioni è possibile che il lavoratore extracomunitario sia avviato anche se ancora privo del permesso perché al primo ingresso in Italia (ad esempio per gli extracomunitari assegnatari di una quota di lavoro nell'ambito dei flussi 2007). Il Ministero afferma che gli avviamenti già avvenuti possano essere considerati validi se il datore e il lavoratore erano in possesso del nulla osta al lavoro, del visto d'ingresso e del contratto di soggiorno siglato allo sportello unico.

La nuova direttiva dispone che l'avvio dell'attività lavorativa è possibile alle seguenti condizioni: lo straniero abbia richiesto il permesso entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, lo sportello unico abbia rilasciato copia del modello di richiesta del permesso e sia in possesso della ricevuta delle Poste di richiesta di permesso di soggiorno. Si ritiene che la disciplina flessibile sia applicabile anche agli stranieri che entrano in Italia con il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.

Permesso elettronico, sconosciuto il motivo del soggiorno



Sui permessi di soggiorno elettronici rilasciati ante 28 ottobre 2008 non si può rilevare il motivo del soggiorno: per studio, lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari o per un'altra delle tante situazioni che giustificano il soggiorno in Italia. Così risulta difficoltosa l'assunzione di lavoratori extracomunitari con tale permesso, il motivo della permanenza in Italia, infatti, non è leggibile dal documento in quanto nascosto nel microchip e nella banda a memoria ottica, solo gli apparecchi in dotazione alle Forze dell'ordine lo possono mettere in evidenza. **E' pertanto necessaria una richiesta alla questura per ottenere una specifica attestazione idonea a certificare il motivo del soggiorno degli extraue in possesso del permesso elettronico.** Il Viminale ha inviato alle questure una [apposita comunicazione](#) indicando la necessità di intervento sino alla prevista fase della correzione dell'anomalia.

L'eventuale rilascio, in attesa della documentazione della questura, di un'autocertificazione da parte del lavoratore extracomunitario che attesti il motivo dell'ingresso, non mette al riparo il datore da una serie di rilevanti rischi.

Il Ministero dell'Interno ha modificato il sistema solo dal 28 ottobre 2008 e sui permessi in formato elettronico viene ora riportato anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.

#

Cosa contiene il permesso elettronico



Come prevede il decreto che lo ha istituito, sul **permesso elettronico (formato carta di credito)** vengono stampati i **dati anagrafici, la foto del titolare, la validità, il numero.** L'obiettivo è scoraggiare le contraffazioni e consentire un migliore monitoraggio dei confini italiani.

I dati contenuti nel chip sono maggiori di quelli che oggi sono evidenziati sul permesso cartaceo. Il permesso elettronico può memorizzare un gran numero di informazioni: i dati dell'immigrato e quelli del suo datore di lavoro, il luogo di lavoro, la data d'inizio dell'attività, il domicilio, i dati biometrici (es. impronta digitale) e l'indicazione della frontiera attraverso la quale si prevede che lo straniero esca dall'Italia per tornare al suo Paese.

Avviamento con Carta di soggiorno



Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. L'avviamento un lavoratore in possesso del Permesso CE avviene con le medesime procedure in corso per i lavoratori italiani. Non è necessario stipulare e presentare il modello Q (contratto di soggiorno).

Da segnalare



Avviamento con il solo “cedolino”

Per la Cassazione (sentenza 37409/06), è considerato illecito lavorare anche per lo straniero che possiede la sola ricevuta della richiesta di permesso (cd “cedolino”).

Nella prassi comune, in virtù delle disposizioni ministeriali, l'avviamento è ammesso.

Sono però necessarie soluzioni idonee per le esigenze delle imprese e per la tutela dei lavoratori, nonché per motivi di ordine pubblico. I chiarimenti dovrebbero arrivare con un intervento legislativo che dia la certezza dell'efficacia giuridica e consenta di trovare rispondenza nelle disposizioni di legge. Ciò in quanto circolari, direttive, note, ecc. non possono modificare situazioni di diritto.

Cassazione non in linea con le direttive del Ministero dell'Interno. Si attendono interventi legislativi che diano certezze.

Le direttive del Ministero dell'Interno del 5.8.06 e del 20.2.07 permettono l'avviamento del cittadino extracomunitario che si trovi in attesa del rinnovo o in attesa del primo permesso di soggiorno. La Cassazione li valuta insufficienti. Sono auspicabili interventi legislativi che diano certezze.

Rischia il lavoratore straniero che non abbia rinnovato il permesso di soggiorno nei termini di legge. La ricevuta di richiesta di rinnovo che il Ministero dell'Interno accetta, pur in presenza di precise condizioni, per la prosecuzione del godimento dei diritti da parte dello straniero nelle more del permesso di soggiorno è, viceversa, valutata insufficiente dalla Cassazione, per la quale è impossibile la prestazione se il permesso è scaduto (sentenza n. 9407/01).

Concessione della carta d'identità da parte dei Comuni

Due circolari emanate dalla direzione centrale per i servizi demografici in data 2 aprile 2007 chiariscono le modalità di concessione agli immigrati della carta d'identità.

A seguito della direttiva del Ministero dell'Interno del 20.2.07 che assegnava pieni diritti ai cittadini extracomunitari in attesa del permesso, le nuove circolari ampliano le possibilità per i cittadini stranieri che hanno richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e per coloro che lo hanno richiesto per la prima volta, prevedendo la possibilità di iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza e farsi rilasciare la carta d'identità.

La circolare n. 16 del 2 aprile 2007 chiarisce che per iscriversi basterà esibire il contratto di soggiorno, la richiesta allo Sportello unico e la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale. In seguito il Comune potrà richiedere il permesso definitivo.

La circolare n.17 del 2 aprile consente ai Comuni di rilasciare e di rinnovare la carta d'identità (con la sola esclusione della validità per l'espatrio) ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo (entro i 60 giorni dalla scadenza), o che si trovino in attesa del permesso in quanto al primo ingresso in Italia.

Perdita del posto di lavoro



E' possibile la permanenza in Italia dell'extracomunitario anche in caso di perdita del posto di lavoro. **La perdita del posto di lavoro (anche per dimissioni) non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ed il lavoratore può rioccuparsi presso altro datore di lavoro.** L'art. 37 del regolamento d'attuazione (Dlgs n. 394/99 modificato dal Dlgs n. 334/05) al TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (Dlgs n. 286/98), prevede l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore extracomunitario licenziato, dimesso o invalido.

In tali casi è pertanto consentito al lavoratore restare in Italia, al fine di cercare nuova occupazione per il residuo periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Tale facoltà non è ammessa ai possessori del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Assunzione



A seguito dell'ingresso nel territorio italiano del cittadino extracomunitario, che deve seguire le procedure indicate, il datore di lavoro deve osservare una serie di adempimenti, in parte identici a quelli previsti per il lavoratore italiano, al fine di instaurare correttamente il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale. Oltre alle normali comunicazioni previste anche per i lavoratori italiani, in ipotesi di assunzione di lavoratori extracomunitari si aggiunge l'obbligo di invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico.

Con la Finanziaria 2007 (legge n. 296/06 art. 1 comma 1184) e l'introduzione della comunicazione unica valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - UtG, è stato **abolito l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle assunzioni dei cittadini extracomunitari.**

Ospitalità a stranieri da segnalare entro 48 ore



Comunicazioni per ospitalità e alloggio ancora in vigore

Rimangono in vigore le comunicazioni per ospitalità e alloggio. Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione entro 48 ore. E' stato, infatti, abolito solo l'obbligo di comunicare l'assunzione.

Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.

I termini delle comunicazioni, da effettuare all'Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio, sono di 48 ore dalla stipula del contratto.

Le comunicazioni devono contenere le generalità del denunciante (es. ospitante) e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento identificativo e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto ed il titolo per il quale la comunicazione viene presentata (art. 7 T.U.).

La sanzione amministrativa per le violazioni di comunicazione è pari al pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 1.100,00.


Autocertificazioni



Con l'entrata in vigore del Testo Unico 445/00 relativo alle autocertificazioni, l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini extracomunitari non è più subordinato al requisito della residenza, essendo sufficiente il possesso del regolare permesso di soggiorno. **La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive resta limitata allo status degli interessati, alle qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.** Pertanto anche la dichiarazione concernente lo stato civile è valida soltanto se verificabile presso l'anagrafe o l'ufficio di stato civile italiano. Il Testo Unico prevede che la condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti

pubblici italiani non venga richiesta quando i cittadini extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, si avvalgono delle dichiarazioni sostitutive relative a materie per le quali esistono convenzioni internazionali tra Italia e il loro paese di provenienza.


AUTOCERTIFICAZIONI			
Status	CITTADINI EXTRAUE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA		CITTADINI EXTRAUE RESIDENTI ALL'ESTERO (in paese di origine o in altro paese)
Oggetto dell'autocertificazione	limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani	per comprovare stati, fatti e qualità personali di familiari residenti all'estero	valide soltanto le dichiarazioni autenticate dalle autorità preposte a tale funzione in base alle rispettive normative nazionali, la cui competenza in materia risultò confermata dalla prevista attestazione consolare
Utilizzo dell'autocertificazione	possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive	non possono far ricorso alla autocertificazione deve essere prodotta la certificazione estera	



Modello Q Contratto di soggiorno

[LEGGI
APPROFONDIMENTO
SUL MODELLO Q.](#)

Cosa contiene



Dall'entrata in vigore del sistema on line di assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro sono scomparsi gli obblighi di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro allo Sportello Unico.

Dall'1 gennaio 2007, inoltre, era già stata abolita la comunicazione di assunzione del lavoratore extracomunitario all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Nonostante la pluriefficacia delle comunicazioni on line, alla data odierna permane l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere alla Prefettura-UTG Sportello Unico per l'immigrazione, il contratto di soggiorno su [modello "Q"](#).

Il modello, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, va predisposto nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia.

In tale contratto vanno indicati dati, notizie ed elementi non contenuti in nessuna altra comunicazione:

- # sussistenza dell'alloggio idoneo
- # impegno al pagamento delle spese di viaggio per rientro coatto
- # impegno a comunicare le variazioni
- # condizioni contrattuali applicate
- # estremi del permesso di soggiorno

La permanenza dell'obbligo dell'invio all'UTG è stata affermata dal [Ministero dell'Interno con la circolare n. 465 del 29 gennaio 2008](#), in attesa della definitiva abolizione dell'invio con l'inserimento dei dati mancanti nel modello telematico Unilav. Il modello, infatti, contiene una serie di informazioni al momento non ancora presenti nel modello telematico Unilav.

Il Ministero dell'Interno, nella medesima circolare evidenzia, infatti, che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell'acquisizione della comunicazione ai Centri per l'Impiego in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria.


Situazione alloggiativa

- # Si tratta della dichiarazione della **sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero** e dell'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

La pluriefficacia delle comunicazioni telematiche al collocamento estenderà in futuro i suoi effetti anche allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Situazione alloggiativa (documenti da produrre in alternativa):	
certificato di idoneità alloggiativa	parere igienico sanitario
rilasciato dall'ufficio tecnico del comune dove è ubicato l'immobile (stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica)	rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'Asl di competenza (verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell'alloggio, attesta cioè l'idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio)

il datore di lavoro può rivalersi delle spese di messa a disposizione dell'alloggio
trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo
non può decurtare se il ccnl fissa il trattamento stabilendo la fruizione dell'alloggio



Altre dichiarazioni del datore di lavoro

Nel contratto di soggiorno, oltre alla situazione alloggiativa, sono contenute altre importanti dichiarazioni che il datore di lavoro dovrà fornire:

- 1.# essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale occupato;
- 2.# non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale né di aver attualmente in forza lavoratori in C.I.G. aventi qualifica corrispondente a quella di assunzione del lavoratore non appartenente all'UE;
- 3.# che il rapporto di lavoro non sarà risolto, se non per motivi di legge o di contratto prima della scadenza prevista;
- 4.# che non ricorrono i divieti di cui all'art.3 del dlgs n.368/2001 (norme sul lavoro a termine): sostituzione di lavoratori in sciopero, unità che hanno effettuato licenziamenti collettivi, unità nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

Per proseguire il rapporto di lavoro subordinato

#




[Mod. R](#)

CONTRATTO DI SOGGIORNO **(Art. 5 bis del D.lvo n. 286/98 e successive modifiche)**

Da utilizzare per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti ad integrazione dell'originario contratto di lavoro **ai fini della prosecuzione** del rapporto lavorativo in corso con lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale in corso di validità.

#



Regole particolari per lavoratori extrae

Nel corso del rapporto di lavoro, per i lavoratori extracomunitari sono operanti le medesime regole e norme già previste per i lavoratori italiani. Tuttavia esistono alcune particolari disposizioni riservate a lavoratori extracomunitari in merito a:

- # Apprendistato**
- # Lavoro a chiamata**
- # Dichiarazione familiari a carico per non residenti**
- # Trattamento previdenziale del lavoratore stagionale**
- # Trattamenti di famiglia**
- # Ferie cumulabili per i collaboratori domestici**

Apprendistato con lavoratori stranieri

Lavoratori stranieri residenti all'estero

Alla data odierna non risulta possibile avviare giovani con contratto di apprendistato se gli stessi sono ancora residenti all'estero, si attendono nuove istruzioni dal ministero del lavoro con circolari esplicative sull'argomento.

Lavoratori stranieri iscritti al collocamento italiano

Per tali ipotesi il lavoratore straniero acquisisce diritti e obblighi del lavoratore italiano, pertanto rimane sempre possibile attivare, alle condizioni previste dallo speciale contratto, il rapporto di lavoro di apprendistato.

APPRENDISTATO	
lavoratori residenti all'estero	lavoratori già in Italia
NON CONCESSO	acquisizione degli stessi diritti: CONCESSO

Lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata, o job on call) regolato dall'art. 33 e segg del Dlgs n. 276/03 è stipulabile anche con i lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia. Evidenziamo però che all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si potrebbe porre il problema del reddito insufficiente. (Per l'anno 2009 pari all'assegno sociale euro 5.317,65 annui e 409,05 mensili).

Tale tipologia contrattuale non è in ogni caso consentita, invece, per l'ipotesi di richiesta di nulla osta di primo ingresso in Italia.

Dichiarazione familiari a carico per non residenti

La documentazione che i soggetti non residenti nell'Unione europea né in un paese aderente allo Spazio economico europeo (See) devono produrre per godere delle agevolazioni tributarie per carichi di famiglia, segue un regime particolare.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1325 della legge Finanziaria 2007 n. 296/06 i cittadini extracomunitari residenti in Italia che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, la documentazione può essere formata da:

- # documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

- # documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che rientrano tra quelli che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

Apostille

Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L'*apostille*, quindi, **sostituisce la legalizzazione** presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta *apostille* sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento **deve essere riconosciuto in Italia**, perché anche l'Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, **anche se redatto nella lingua di un diverso Paese** (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono arrivati con la risoluzione n. 6/E dell'8 gennaio 2008.

La Finanziaria 2007, infatti, ha riconosciuto anche ai soggetti non residenti tali benefici (previsti dall'art. 12 del Tuir), sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009.

Requisiti per la detrazione: i familiari a carico non devono possedere un reddito complessivo (comprensivo di quelli prodotti fuori del territorio dello stato) superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840 euro, e il contribuente non deve godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Il dm n. 149/2007 (regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti)

ha poi stabilito che, ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, i soggetti residenti in uno stato membro Ue o See devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il grado di parentela coi familiari a carico, i loro redditi (non superiori a 2.840,51 euro) e di non godere di altri benefici fiscali per carichi di famiglia.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 149 del 2 agosto 2007 ha emanato il regolamento relativo alle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti.

Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico DPR 917/86 delle imposte sui redditi spettano alle condizioni previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni), che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR n.445/00):

- # il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- # che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
- # di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Precisazioni emerse da Telefisco 2009:

* ai fini della detrazione per il **coniuge residente** in Italia non legalmente ed effettivamente separato è sufficiente il certificato di Stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali in cui figurì, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione. Diversamente, il legame con il coniuge residente all'estero, andrà documentato tramite i documenti originali legalizzati con Apostille o asseverazione del consolato italiano del paese d'origine del richiedente.

* L'ipotesi dei **figli residenti**: i lavoratori extracomunitari possono documentare il legame familiare, ai fini delle detrazioni, con la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione dei figli stessi nell'anagrafe della popolazione residente.

DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- # documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
- # documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che rientra tra quelli che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
- # documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine

Requisiti per la detrazione:

- # i familiari a carico non devono possedere un reddito complessivo (comprensivo di quelli prodotti fuori del territorio dello stato) superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro
- # il contribuente non deve godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari
- # i soggetti residenti in uno stato membro Ue o See devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il grado di parentela coi familiari a carico, i loro redditi (non superiori a 2.840,51 euro) e di non godere di altri benefici fiscali per carichi di famiglia

ai fini del riconoscimento delle detrazioni le attestazioni sopra descritte sono parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del DPR n. 600/73

in sede di controllo, l'Agenzia delle entrate può richiedere ai soggetti l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni.

Finanziaria 2007 legge n. 296/06

Comma 1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- a)# documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b)# documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c)# documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

Trattamento previdenziale del lavoratore stagionale

L'art. 25 del T.U. n. 286/1998 non è stato modificato nella parte in cui disciplina le forme assicurative obbligatorie che, in considerazione della durata e della specificità di questa tipologia di rapporto di lavoro, sono applicate ai lavoratori stagionali, e cioè:

-# assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie e per la maternità. L'elencazione deve intendersi tassativa.

In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi e in base a condizioni e modalità stabilite per questi ultimi ([circolare Inps n. 214 del 9.10.1998](#) e [n. 67 del 26.3.1999](#)). Detta contribuzione è destinata agli interventi a carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'art. 45 del testo unico.

Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per i settori di svolgimento delle attività lavorative.

TUTELA PREVIDENZIALE LAVORATORE STAGIONALE	
PRESTAZIONI CONCESSE	PRESTAZIONI NON CONCESSE
Assicurazione IVS	Assegno nucleo familiare
Assicurazione contro infortuni e malattie professionali	Assicurazione contro la disoccupazione involontaria
Assicurazione malattia	Prestazioni collegate ad attività lavorativa di certa durata e continuità (es. pensione di anzianità)
Assicurazione maternità	Per ANF e DS il datore versa all'Inps il contributo in misura pari all'importo dei contributi previsto per tali prestazioni al Fondo nazionale per le politiche migratorie

Treatments of family

lavoro stagionale

In riferimento alla circolare INPS n. 123 del 3 giugno 1999, avente per oggetto previdenza ed assistenza per i lavoratori extracomunitari, prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia, l'Istituto, con il messaggio n. 3665 del 19 luglio 1999, ha chiarito che ai lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non spettano i trattamenti di famiglia. Sono fatte salve le situazioni tutelate da apposite convenzioni bilaterali come dalla circolare n. 12 del 12 gennaio 1990.

lavoro diverso dallo stagionale

Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno diverso da quello stagionale competono i trattamenti di famiglia alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, anche ove gli stessi abbiano conservato la residenza nei paesi d'origine.

•# familiari residenti in Italia

I familiari del cittadino straniero possono far parte del nucleo familiare del richiedente solo se hanno la residenza nel territorio italiano, o se con lo Stato di cui lo straniero è cittadino, sono state stipulate apposite convenzioni internazionali in materia di trattamenti di famiglia.

Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge e i figli ed equiparati del lavoratore straniero che non abbiano la residenza in Italia, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o ciò sia previsto dalla convenzione internazionale.

In presenza di regolare rapporti di lavoro, il lavoratore extracomunitario ha diritto all'assegno per il nucleo familiare per il coniuge e i figli residenti nel territorio italiano.

Autorizzazione Inps

Si rende necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS solo nelle ipotesi di richiesta per figli o equiparati studenti o inabili che hanno superato il 18° anno di età, figli o equiparati di età inferiore a 18 anni non conviventi, genitori e altri ascendenti in linea retta, fratelli, sorelle e nipoti il cui padre sia invalido, figli conviventi con il richiedente di età inferiore a 18 anni

- a)# del genitore che non esibisce dichiarazione congiunta sottoscritta anche dall'altro genitore
- b)# del genitore divorziato, anche se presenti la citata dichiarazione congiunta, figli nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio.

•# familiari non residenti in Italia

Per i familiari non residenti, qualora esista una convenzione internazionale di reciprocità potrà essere richiesta un'apposita autorizzazione presso gli uffici INPS con validità annuale.

rifugiati politici

I lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiato politico sono equiparati completamente ai cittadini italiani in merito al trattamento da riservare in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e assicurazioni sociali. In tale ambito rientra anche la materia relativa all'assegno per il nucleo familiare. Questo comporta che per i

familiari residenti all'estero di lavoratori stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l'ANF.

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA			
LAVORO STAGIONALE	RIFUGIATI POLITICI	LAVORO NON STAGIONALE	
non spettano	equiparati ai cittadini italiani diritto all'ANF	Familiari residenti all'estero	Familiari residenti in Italia
		non rientrano nel nucleo familiare diritto all'ANF	sono equiparati ai cittadini italiani diritto all'ANF
		possibilità di ottenere gli Anf •# su autorizzazione Inps •# solo per i cittadini di paesi con convenzioni internazionali di reciprocità	necessaria l'autorizzazione Inps in determinati casi: figli o equiparati studenti o inabili che hanno superato il 18° anno di età, figli o equiparati di età inferiore a 18 anni non conviventi, genitori e altri ascendenti in linea retta, fratelli, sorelle e nipoti il cui padre sia invalido, figli conviventi con il richiedente di età inferiore a 18 anni a) del genitore che non esibisce dichiarazione congiunta sottoscritta anche dall'altro genitore b) del genitore divorziato, anche se presenti la citata dichiarazione congiunta, figli nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio


Ferie cumulabili per i collaboratori domestici

Ai sensi dell'art. 18 del CCNL lavoro domestico del 20 gennaio 2009, le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.

La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

In deroga a quanto previsto da questo comma:

nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.



#

Sanzioni per i datori di lavoro

Pressanti e severe le sanzioni per i datori di lavoro in materia di impiego di stranieri. Sono, infatti, punite le seguenti violazioni:

- #**Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno**
- #**Mancata comunicazione delle modifiche allo Sportello unico**
- #**Diritto alla retribuzione**
- #**Clandestini, la sanzione penale non esclude la maxi sanzione**
- #**Atti discriminatori**
- #**Favorire l'ingresso irregolare**
- #**Favorire la permanenza in violazione delle norme**

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

Le sanzioni per il datore di lavoro che contravviene alle norme che regolano la stipula di contratti di lavoro subordinato (art.22 comma 12 del T.U.), occupando lavoratori privi del permesso di soggiorno (o scaduto, revocato o annullato) e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

L'art.24 comma 6 del TU sanziona con le medesime pene il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stagionali privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

Non è punibile, invece, l'assunzione di un lavoratore straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, ma per il quale sia stato richiesto il rinnovo nei termini.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 47501 del 21 dicembre 2007 ha accolto il ricorso della Procura di Massa. Il datore di lavoro aveva occupato un cittadino extracomunitario senza il permesso di soggiorno. Il Tribunale lo aveva assolto con formula piena perché, aveva motivato, la norma contenuta nell'art. 22 del Dlgs. 286/98 punisce chi assume «lavoratori clandestini», usando quindi il plurale. La prima sezione penale della Suprema corte ha accolto il ricorso definendo che non c'è dubbio che per la norma si è inteso sanzionare l'assunzione di lavoratori senza permesso di soggiorno, in linea con tutta la legislazione in materia di immigrazione, che collega la permanenza nel territorio dello stato al regolare ingresso con contratto di lavoro e per il carattere necessariamente astratto di ogni precetto legislativo, debba ritenersi penalmente rilevante anche l'assunzione di un solo lavoratore (senza permesso di soggiorno).

Mancata comunicazione delle modifiche allo Sportello unico

L'art.22 comma 7 del TU prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per l'omessa comunicazione allo Sportello unico per l'immigrazione, di ogni variazione del rapporto di lavoro (ad esempio le conversioni dei permessi). Per l'accertamento della

violazione e l'irrogazione della sanzione è competente il Prefetto, sulla base delle segnalazioni degli organi di vigilanza in materia di lavoro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione applicando l'art.16 della legge n. 689/81 pagando un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo (833,33 euro). E' applicabile l'istituto della diffida solo nel caso in cui il Prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del Lavoro (la sanzione, ottemperando alla diffida, è pari al minimo edittale).

Tale obbligo è assolto con l'invio del modello unico telematico (assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro). Il Ministero dell'Interno ha confermato tale posizione con la [circolare n. 465/08](#).

Diritto alla retribuzione

Gli stranieri occupati senza il permesso di soggiorno hanno in ogni caso diritto all'applicazione dell'art. 2126 del codice civile, relativo a prestazioni di fatto con violazione di legge. Rimane quindi l'obbligo per il datore di corrispondere la retribuzione e di versare i contributi relativi, con acquisizione per lo straniero occupato del diritto alla protezione normativa per il periodo in cui è stato occupato.

Art. 2126 cc Prestazione di fatto con violazione di legge

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti).

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Clandestini, la sanzione penale non esclude la maxi sanzione

L'art.36 bis legge n.248/06 prevede una sanzione amministrativa (che va ad aggiungersi a tutte le altre sanzioni specifiche stabilite per le varie violazioni) in ipotesi di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

La sanzione va da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore, oltre a 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, non può essere inferiore a euro 3.000; questo indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Il Ministero del lavoro è intervenuto con la nota n. 8906 del 4 luglio 2007, per precisare la portata del regime sanzionatorio del sommerso prevista dalla legge di conversione del decreto Bersani.

Saranno sanzionati tutti i rapporti lavorativi che, in caso di verifica, non risulteranno dalla documentazione obbligatoria. **Secondo il Ministero non è rilevante, ai fini della maxisanzione, che il rapporto illecito non possa essere sanato con l'assunzione del lavoratore, come nel caso dei clandestini e nemmeno il fatto che si tratti di un unico comportamento illecito.**

Il Ministero ritiene compatibile l'applicazione della maxisanzione per l'impiego di lavoratori extracomunitari clandestini in concorrenza alla sanzione penale di cui al [Dlgs n.286/98](#), atteso che le due disposizioni sono solo parzialmente coincidenti in quanto volte a tutelare diversi beni giuridici.

Atti discriminatori

Qualora il datore compia atti o comportamenti discriminatori nei confronti di singoli lavoratori o a carattere collettivo, il giudice su istanza di parte ordina la cessazione di tale comportamento, adottando provvedimenti atti a rimuoverne gli effetti.

La mancata osservanza da parte del datore comporta la reclusione fino a 3 anni o la multa da euro 103,29 a euro 1.032,91 (art.44 TU e art.388 comma 1 Codice Penale).

Favorire l'ingresso irregolare


Chiunque favorisca l'ingresso irregolare di stranieri in Italia o compia atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, sarà punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona (art.12 comma 1 Tu dlgs n.286/98 come modificato dall'art.11 della legge 189/02).

Favorire la permanenza in violazione delle norme

Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme di legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,71 (art.12 comma 5 TU).

Sanzioni per i datori di lavoro in materia di impiego di stranieri				
Violazione	Riferimento normativo	Sanzione	Ulteriore conseguenza	Maxi sanzione
<i>Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno</i>	art.22 comma 12 del T.U.		Rimane l'obbligo per il datore di corrispondere la	art.36 bis legge n.248/06
<i>Impiego di lavoratori stagionali privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato</i>	art.24 comma 6 del TU	l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato	retribuzione e di versare i contributi relativi, con acquisizione per lo straniero occupato del diritto alla protezione normativa per il periodo in cui è stato occupato	da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore, oltre a 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, non inferiore a euro 3.000;
<i>Mancata</i>	art.22 comma	sanzioni	ammesso il pagamento in misura	

<p><i>comunicazione delle modifiche allo Sportello unico</i></p> <p><i>Obbligo assolto con invio modello unico telematico</i></p>	<p>7 del TU</p>	<p>amministrativ e da 500 a 2.500 euro per l'omessa comunicazion e, di ogni variazione del rapporto di lavoro</p>	<p>ridotta della sanzione</p>	
<p><i>Atti discriminatori</i></p>	<p>art.44 TU e art.388 comma 1 Codice Penale)</p>	<p>cessazione di tale comportamen to, adottando provvediment i atti a rimuoverne gli effetti.</p>	<p>La mancata osservanza da parte del datore comporta la reclusione fino a 3 anni o la multa da euro 103,29 a euro 1.032,91</p>	
<p><i>Favorire l'ingresso irregolare</i></p>	<p>art.12 comma 1 Tu</p>	<p>reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona</p>		
<p><i>Favorire la permanenza in violazione delle norme</i></p>	<p>art.12 comma 5 TU</p>	<p>reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,71</p>		



**Regioni e Province
con disciplina
particolare
prive di Sportello Unico**

Nelle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli VG, Sicilia (a statuto speciale) e nelle province di Trento e Bolzano la procedura e l'istruttoria sono diversamente gestite a causa della mancata costituzione degli Sportelli Unici.

In queste Regioni le funzioni attribuite allo Sportello Unico dal TU sull'immigrazione, fino all'emanazione di apposite norme che disciplinino il raccordo tra Sportello Unico e uffici regionali e provinciali, sono svolte dagli stessi Uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del DPR 394/99.

Nella Regione Sardegna, le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione, con tutto quanto ciò comporta con riferimento alla ricezione telematica, allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio del nulla osta al lavoro.


Nella Regione Valle d'Aosta è stato istituito lo sportello unico per l'immigrazione, per cui l'operatività dell'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale corrisponde a quella degli uffici della medesima amministrazione presenti nelle regioni a statuto ordinario.

Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell'Interno.


Ricordiamo che nella Provincia di Bolzano, per la garanzia del bilinguismo assente a livello nazionale, è concesso l'invio delle domande d'ingresso in formato cartaceo all'Ufficio Servizio Lavoro di Bolzano (sono stati predisposti appositi moduli bilingue). Per le date, gli orari e la documentazione relativa alle domande, valgono le medesime regole imposte a livello nazionale.

REGIONI E PROVINCE CON DISCIPLINA SPECIALE				
FRIULI VENEZIA GIULIA	SARDEGNA	SICILIA	VALLE D'AOSTA	PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
<p>non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione. si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell'Interno</p>	<p>le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione</p>	<p>non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione. si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell'Interno</p>	<p>istituito lo sportello unico per l'immigrazione. l'operatività dell'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale corrisponde a quella degli uffici della medesima amministrazione presenti nelle regioni a statuto ordinario</p>	<p>non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione. si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell'Interno</p>

[Interpello su Sportello Unico](#)



Procedura speciale per avviamento al lavoro stagionale



Una disciplina particolare e con flussi annuali programmati e contenuti in un apposito decreto è prevista per gli ingressi di lavoratori extracomunitari da impegnare nelle attività stagionali (agricoltura, turismo, ecc.).

Per il 2009 il decreto, firmato il 20 marzo e pubblicato in GU n. 84 del 10 aprile 2009 prevede l'ingresso di 80.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

Le domande (anche cumulative) che possono essere presentate fino al 31 dicembre 2009 riguardano:

- # i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
- # i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

AI CONSULENTI DEL LAVORO E' CONCESSO L'INVIO CUMULATIVO

Protocollo del 12 febbraio 2009 per invio cumulativo

In previsione dei nuovi invii, è stato siglato il 12 febbraio 2009 il [Protocollo](#) tra Consiglio Nazionale dell'Ordine e Ministero dell'Interno per autorizzare i Consulenti del lavoro all'invio telematico delle domande d'ingresso anche per lavoratori stagionali extraue.

E' stata, quindi, ampliata la possibilità già concessa alla categoria nel 2007 per gli ordinari ingressi.

I Consulenti del lavoro interessati alla nuova operatività possono chiedere l'abilitazione comunicando al Consiglio Provinciale la propria "userid" (corrisponde all'indirizzo di posta elettronica già dichiarato alla Prefettura nel 2007).

Le informazioni dettagliate sono contenute nella [circolare n.1016/09](#).

Lavoro stagionale per extracomunitari, procedura di valutazione delle domande

Gli sportelli unici per l'immigrazione, preposti allo smistamento delle domande di ingressi on line pervenute, valutano le richieste in base alle esigenze dei datori di lavoro. Il sistema informatico, infatti, consente di evidenziare le istanze che contengono una data presunta d'inizio più vicina e le precedenti autorizzazioni rilasciate per evitare duplicazioni di documentazione.

Dal 15 aprile al 31 dicembre 2009 è possibile per i datori di lavoro interessati, inviare in via telematica le richieste per il rilascio dei nulla osta di extracomunitari residenti all'estero da impiegare in lavori stagionali (agricoltura, turismo, edilizia, ecc.).

La modulistica è identica a quella utilizzata per le istanze relative al decreto flussi lavoratori stagionali 2008. Il Ministero dell'Interno è intervenuto con la circolare 09 aprile 2009, n. 1746 per dettare le istruzioni operative che seguono il decreto flussi dpcm 20 marzo 2009 pubblicato in GU il 10 aprile 2009.

In considerazione della necessità di soddisfare con maggiore urgenza le richieste di nulla osta per lavoratori da impiegare a partire dai mesi primaverili, il ministero ricorda che il sistema di gestione dei procedimenti (che deve comunque rispettare l'ordine cronologico di presentazione) consente:

- # di evidenziare le istanze, la cui **presunta data di inizio dell'attività lavorativa è maggiormente vicina** per razionalizzare la trattazione delle istanze medesime e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente;
- # di individuare se **il medesimo datore di lavoro ha ottenuto, nel corso dell'anno passato, altro (o altri) nulla osta per lavoro stagionale**: tale funzionalità consente di dare accelerazione alla valutazione complessiva dell'istanza nonché di superare la necessità di acquisire documentazione integrativa;

Lo sportello unico, rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, dovrebbe adottare il medesimo atteggiamento istruttorio qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, astenendosi dal richiedere la produzione della certificazione già acquisita in atti.

Il tutto al fine di ridurre i tempi di definizione delle pratiche e di rilasciare il nulla osta nei tempi rapidi fissati dalle disposizioni normative.

Particolarità

Diritto di precedenza



Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, in possesso di un'offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico.

Per i permessi stagionali, l'autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Conversione



Il permesso di soggiorno ottenuto per lavoro stagionale potrà, inoltre, essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora si verifichino precise condizioni.

Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale solo nell'ambito delle quote previste nel decreto flussi.


La richiesta di conversione deve essere presentata attraverso la procedura telematica utilizzando il **modello VB**.

Le domande telematiche (anche cumulative tramite i Consulenti del lavoro) possono essere presentate fino alle ore 24 del 31 dicembre 2009.

Schema riepilogativo delle fasi per l'avviamento degli stagionali

interessato	documento	luogo	tempi
datore di lavoro italiano o straniero (o consulente del lavoro) inoltra su modelli idonei	richiesta nominativa di nullaosta	sportello unico della provincia residenza	tempi previsti per il rilascio: dai 10 ai 20 giorni
sportello unico (previa verifica dei requisiti) comunica	richiesta datore	centro per l'impiego competente	tempi: non previsti
centro per l'impiego diffonde	offerte in via telematica	altri centri impiego	5 giorni
centro impiego comunica	disponibilità di eventuali lavoratori	sportello unico e al datore di lavoro	nei medesimi 5 giorni
datore di lavoro comunica	l'eventuale rinuncia alla richiesta	allo sportello unico epc al centro impiego	entro 2 giorni
centro impiego	certificazione negativa o espressa conferma richiesta nulla osta	allo sportello unico	10 giorni (anche senza riscontro)
sportello unico rilascia convocando il datore	nulla - osta provvisorio ai fini dell'ingresso	nei limiti dei flussi con validità da 20 giorni a 9 mesi	sentito il questore
sportello unico accerta	dati del lavoratore	attribuisce il numero di codice fiscale	

datore di lavoro invia	autorizzazione all'ingresso con nulla - osta	straniero all'estero per richiesta del visto	
oppure: datore di lavoro chiede	invio telematico	ufficio consolare	
lavoratore richiede	visto di ingresso	Rappresentanza diplomatica o consolare competente	tempi previsti per il rilascio:15 giorni
lavoratore	ingresso in Italia	frontiera	
lavoratore entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso	sportello unico	firma contratto di soggiorno senza apporre modifiche	
lavoratore chiede	sportello unico nell'ambito delle medesima convocazione di cui sopra	sottoscrive il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno e fissa appuntamento per rilievi fotodattiloscopici	
sportello unico trasmette	copia nullaosta	autorità consolare e centro impiego	
datore di lavoro comunica	sportello unico e centro impiego	assunzione	giorno antecedente l'evento



Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per lavoro è il titolo che consente ai cittadini stranieri extracomunitari di lavorare in Italia e di poter circolare liberamente all'interno dello spazio Schengen.

Con questo titolo, è possibile svolgere in Italia attività lavorative di tipo stagionale, subordinato o autonomo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO

modulo di richiesta con allegati:

- # passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto
- # una fotocopia del documento stesso
- # 4 foto formato tessera, identiche e recenti
- # 1 marca da bollo da €14,62 (**contrassegni telematici**)
- # la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto

TEMPI PER LE RICHIESTE DI RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

permessi di 2 anni	permessi di 1 anno	restanti casi
90 giorni prima della scadenza	60 giorni prima della scadenza	30 giorni prima della scadenza

A quale Ufficio deve essere chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno?

Ai sensi dell'articolo 5 del testo Unico Immigrazione "il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora".

Parlandosi di "dimora" non risulta richiesto che lo straniero sia iscritto all'anagrafe come residente, ma si richiede che abbia documentazione tale da dimostrare che ha dimora abituale nel territorio della Provincia ove fa richiesta del rinnovo del permesso.

VALIDITA' DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

lavoro stagionale	lavoro stagionale settori particolari	Frequenza a corso per studio o formazione professionale	Lavoro subordinato a tempo indeterminato, autonomo o ricongiungimenti familiari
6 MESI	9 MESI	1 ANNO	2 ANNI
il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore a quella iniziale			

Conversioni dei permessi e loro utilizzo

L'art.6 del T.U. elenca le facoltà e gli obblighi inerenti al soggiorno in Italia e l'art. 14 del regolamento d'attuazione DPR 394/99 precisa le modalità di conversione, di validità, nonché le attività consentite.

L'Ufficio che rilascia il titolo autorizzativo o abitativo comunica alla questura i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Con il rinnovo verrà rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

→# **Da lavoro subordinato o autonomo o motivi familiari in altre attività**

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

→# **Da lavoro subordinato a lavoro autonomo**

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

→# **Da lavoro autonomo a subordinato**

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione (UTG).

→# **Da ricongiungimento familiare in subordinato e autonomo**

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, o per ingresso al seguito del lavoratore, o per motivi umanitari, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo con le previsioni e i limiti stabiliti per tali due categorie. Stesso vale per l'integrazione del minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32 del TU (minori stranieri non accompagnati ammessi a progetti d'integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati con rappresentanza nazionale) e per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole.

→# **Permesso di studio**

Il permesso per studio consente l'esercizio di lavoro subordinato a part-time per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, ma sempre per un massimo di 1.040 ore annue. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio di idonea certificazione da parte dello Sportello unico. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Il ministero del lavoro, con la circolare n.62 del 18 maggio 2001 detta ulteriori disposizioni in merito alle conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro. Ogni Direzione provinciale del lavoro dovrà provvedere a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro già assegnate dal decreto sui flussi, alle conversioni sopra descritte. Questo renderà il rilascio

dell'autorizzazione allo studente i forma prioritaria rispetto alle altre domande.

→# **Altre tipologie**

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater.

Il permesso di soggiorno per motivi di turismo non consente lo svolgimento di attività lavorativa.


L'art.39 comma 9 del regolamento d'attuazione, prevede la possibilità di poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso per lavoro autonomo sempre nell'ambito delle quote assegnate dal decreto sui flussi.

Il permesso per motivi familiari consente l'attività autonoma e quella subordinata, nel rispetto delle condizioni suddette.

utilizzo del permesso di soggiorno e conversioni

permesso di soggiorno per lavoro dipendente non stagionale	si può svolgere per lo stesso periodo un'attività autonoma, sempre che sussistano le condizioni generali richieste
permesso di soggiorno per lavoro autonomo	si può svolgere per lo stesso periodo un'attività subordinata, previo inserimento nell'elenco anagrafico o se il datore di lavoro ha dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del rapporto di lavoro in corso
permesso di soggiorno per •# ricongiungimento familiare	si può svolgere sia un lavoro subordinato, sia un lavoro autonomo, sempre che sussistono le

<ul style="list-style-type: none">•# ingresso al seguito del lavoratore•# motivi umanitari•# integrazione di minore	condizioni generali richieste
Se lo straniero è già presente in Italia, con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione ed intende esercitare un'attività lavorativa autonoma	può chiedere alla Questura del luogo, dove vuole svolgere l'attività stessa, la conversione del suo permesso in quello per motivi di lavoro autonomo
Al momento del rinnovo del permesso viene rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività effettivamente svolta	



Ingressi particolari fuori quota ai sensi dell'art.27 del TU

L'art. 27 comma 1 del TU sull'immigrazione prevede che, al di fuori degli ingressi per lavoro di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, stagionale e autonomo, si possano attuare **ingressi particolari senza il rispetto dei flussi**. Il regolamento d'attuazione, con l'art.40 DPR n. 394/99 (modificato dall'art.37 del DPR n.334/04), esamina i casi particolari di ingresso per lavoro e disciplina le particolari modalità e i termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per molte categorie di lavoratori stranieri.

Invio telematico



Dal 19 maggio 2008 è attiva la procedura per l'assunzione telematica dei lavoratori altamente specializzati regolata dall'articolo 27 del Dlgs 286/98 nell'ambito degli ingressi fuori quota. L'iter per la registrazione e per l'invio delle richieste del nullaosta al lavoro (sul sito dell'Interno) sono le stesse del decreto flussi 2007. Il ministero dell'Interno con la [circolare n. 2198 del 13 maggio 2008](#) interviene con chiarimenti in merito.

L'ingresso al di fuori delle quote è riservato ai lavoratori stranieri dotati di un'elevata professionalità e che, in generale, siano destinati a svolgere in Italia lavori limitati nel tempo.

Le figure professionali elencate nell'articolo 27 del T.U., primo comma, sono contraddistinte da lettere minuscole dell'alfabeto. [Modelli](#).

- a)# dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);
- b)# lettori universitari (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);
- c)# professori universitari e ricercatori, che svolgano attività relativa ad un incarico accademico o alla ricerca, presso università, istituti di istruzione e di ricerca in Italia (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);
- d)# traduttori ed interpreti (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo). In questo caso, la domanda di autorizzazione al lavoro è inoltrata direttamente dall'interessato (allegando il contratto a cui la prestazione si riferisce) o dal datore di lavoro, in caso di lavoro subordinato;
- e)# collaboratori familiari, che abbiano già instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno all'estero da almeno un anno, con cittadini italiani o dell'Unione europea. Al momento di presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro deve essere allegato il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di collaboratori familiari di cittadini stranieri;
- f)# persone che soggiornino in Italia per motivi di formazione professionale. L'autorizzazione al lavoro, rilasciata dallo Sportello unico, ha una validità pari al periodo di addestramento, dichiarato dal datore di lavoro, e non può superare il biennio. Durante tale periodo, il cittadino straniero può svolgere attività di lavoro subordinato, mediante un rapporto di tirocinio;
- g)# lavoratori che siano ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o

determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h)# lavoratori marittimi. Non è necessaria l'autorizzazione al lavoro per i componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi da crociera per lo svolgimento di particolari servizi complementari. In questi casi si osservano le disposizioni di legge che regolano la materia. I visti di ingresso sono rilasciati con procedure semplificate. E' pertanto consentita la permanenza a bordo della nave anche quando la stesa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, in base alla normativa vigente, in caso di sbarco.

i)# lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, e da questi direttamente retribuiti che siano temporaneamente trasferiti dall'estero in Italia, al fine di eseguire prestazioni oggetto di un contratto di appalto tra il datore di lavoro avente sede all'estero (persona fisica o giuridica) ed il datore di lavoro avente sede in Italia (persona fisica o giuridica). Si tratta della realizzazione di opere o servizi, per le quali possono essere utilizzati gruppi di lavoratori stranieri, per un periodo non superiore ai due anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. La specializzazione dei lavoratori è requisito fondamentale, e le caratteristiche professionali devono essere coerenti con l'oggetto del contratto di appalto;

l)# lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m)# personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n)# ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o)# artisti da impiegare da enti musicali, teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

- p)# stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91. In questo caso, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del CONI, su richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1982, n. 91;
- q)# giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere. In tal caso, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta. L'autorizzazione al lavoro non è richiesta nemmeno per il personale alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia;
- r)# persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore con l'Italia, svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o "alla pari". L'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore a un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari", al di fuori di programmi di scambio giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dallo Sportello Unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Autorizzazioni e visti d'ingresso

Le autorizzazioni al lavoro rilasciate a norma dell'articolo 27 del T.U. hanno una validità di due anni. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento. La proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni.

Reddito adeguato

A tal fine si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, che prevedono la presentazione di apposita domanda allegando autocertificazione relativa anche alla disponibilità economica e la proposta di contratto di soggiorno.


Tempi di utilizzo

Ai fini del visto di ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 120 giorni dal rilascio.

Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27 del TU è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del TU (comunicazione dello sportello unico per l'immigrazione ai centri per l'impiego dell'offerta telematica di lavoro) e al di fuori delle quote sui flussi d'ingresso.

Non rinnovabili

L'autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno ottenuti al di fuori delle quote e rilasciati a norma dell'articolo 27 del T.U., non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.



eccezione

Unica eccezione è rappresentata dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 27: il permesso di soggiorno per motivi di studio e di formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a venti ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuo di 1.040 ore. Inoltre, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, nei limiti delle quote.

Per quanto riguarda gli ingressi di lavoratori stranieri che intendono svolgere attività lavorativa autonoma nel campo dello spettacolo, tali ingressi sono soggetti alle quote. Possono essere rilasciati visti di ingresso per lavoratori autonomi nel settore dello spettacolo, al di fuori dei flussi di ingresso, per prestazioni di breve durata. E' consentito il soggiorno in Italia fino a un massimo di 90 giorni.

Ingressi fuori quota: lavoratori distaccati

Tra le 17 categorie previste per gli ingressi “fuori quota” 4 tipologie di lavorazioni rientrano nella disciplina del distacco:

- # **a) dirigenti o personale altamente specializzato** di società aventi sede o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea
- # **f) persone** che, autorizzate a soggiornare per **motivi di formazione professionale**, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato
- # **g) lavoratori** alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati **ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici**, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati
- # **i) lavoratori dipendenti** regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano **determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche** residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art.1655 del codice civile e della legge n.1369/60, e delle norme internazionali e comunitarie.

Visto d'ingresso

Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f) (stranieri che per finalità formativa debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese) del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del TU, (corsi di studio o formazione debitamente certificata) il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

Dettagli e regole particolari per alcune categorie indicate all'art.27



a) Dirigenti e altamente specializzati

Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del TU, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 747/94.

Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) del TU possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è preventivamente sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione.



f) Finalità formative

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formative, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

- a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
- b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

Per le attività di cui alla lettera a) non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.142/98, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Deve essere predisposto il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge n.196/97, vistato dalla regione.

Per le attività di cui alla lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formative. Alla richiesta deve essere predisposto un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.



g) Lavoratori con compiti e funzioni specifiche

Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.



i) Lavoratori per opere predeterminate

Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Particolarità



I lavoratori individuati all'art.27, comma 1 lettere a) i) e q) del D.Lgs 286/98, che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, **non sono iscrivibili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale analogamente ai titolari di permesso di soggiorno per affari.**



Rinnovi dei permessi

Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. **In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.**

#



Conversioni dei permessi

I permessi di soggiorno rilasciati per tali speciali motivi **non possono essere convertiti**, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5. Tale articolo prevede che le quote d'ingresso definite nei decreti per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

NOTIZIE CORRELATE

- #[L'indagine della Fondazione Studi](#)
- #[Le regole nei vari Stati Europei](#)
- #[Leggi il patto Europeo](#)
- #[L'esame delle problematiche sulle domande d'ingresso](#)
- #[Vademecum del Ministero del lavoro](#)